

Bank of Italy finally clears direct lending into Italy by EU AIFs (Italian)

February 23, 2017

Banca d'Italia apre definitivamente al direct lending dei FIA UE

Con il Provvedimento del 23 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 gennaio 2017 (il "Provvedimento Banca d'Italia") ¹, la Banca d'Italia ha definitivamente sdoganato il direct lending in Italia da parte dei fondi alternativi di investimento stabiliti in uno stato membro dell'Unione Europea ("FIA UE") chiarendo presupposti, condizioni e obblighi cui dovranno attenersi nell'operare nel mercato italiano.

1. Background normativo

La prima apertura del legislatore italiano al direct lending dei fondi comuni di investimento risale all'adozione del "Decreto Competitività" ², che, seppur tra incertezze interpretative e applicative, estendeva agli organismi di investimento collettivo del risparmio ("OICR") la possibilità di concedere finanziamenti ³.

Con il Decreto Legge 14 febbraio 2016, n.18, è stata invece espressamente disciplinata l'erogazione diretta di crediti in Italia in favore di soggetti diversi dai consumatori da parte dei FIA italiani (articolo 46-bis TUF) e UE (articolo 46-ter TUF)⁴.

Tuttavia, con specifico riferimento al direct lending dei FIA UE, l'articolo 46-ter TUF rimetteva alla Banca d'Italia l'adozione delle disposizioni attuative della norma. Tale "vuoto normativo" ha dunque sin ad oggi determinato una "disparità di trattamento" tra FIA italiani e UE, questi ultimi di fatto limitati nella loro operatività dall'assenza di una disposizione normativa che disciplinasse in maniera puntuale la loro attività nel mercato italiano.

Il Provvedimento della Banca d'Italia interviene quindi a colmare tale vuoto normativo e a ristabilire una posizione paritaria nel mercato italiano del direct lending per i FIA italiani e UE, fissando condizioni e regole dell'attività di questi ultimi.

2. Direct Lending da parte di FIA UE

2.1 Condizioni

I FIA UE possono investire in crediti a favore di soggetti diversi dai consumatori in Italia nel rispetto delle seguenti condizioni⁵:

- il FIA UE sia autorizzato dall'autorità competente dello stato membro d'origine a investire in crediti, inclusi quelli erogati a valere sul proprio patrimonio, nel paese di origine;
- il FIA UE abbia forma chiusa e lo schema di funzionamento dello stesso, in particolare per quanto riguarda le

modalità di partecipazione, sia analogo a quello dei FIA italiani che investono in crediti;

- le norme del paese di origine del FIA UE in materia di contenimento e frazionamento del rischio, inclusi i limiti di leva finanziaria, siano equivalenti⁶ alle norme stabilite per i FIA italiani che investono in crediti.

2.2 Procedura di comunicazione alla Banca d'Italia

I gestori di FIA UE che intendano svolgere attività di direct lending in Italia devono inviare una comunicazione preventiva alla Banca d'Italia almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Tale comunicazione, oltre a contenere le principali informazioni relative al FIA, o al comparto che intende operare in Italia, e al suo gestore⁷, dovrà essere corredata della documentazione volta, inter alia, a documentare il possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 2.1 e illustrare lo schema di funzionamento del FIA⁸.

La Banca d'Italia, verificata la documentazione ricevuta⁹, ne comunica la completezza al richiedente attraverso una "comunicazione di ricezione". Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione di ricezione, la Banca d'Italia può vietare al fondo di svolgere attività di direct lending in Italia¹⁰. Decorso tale termine in assenza di un espresso divieto della Banca d'Italia, il fondo potrà iniziare la propria attività in Italia.

2.3 Vigilanza informativa e regole di trasparenza

I FIA UE che svolgano attività di direct lending in Italia sono soggetti alla vigilanza informativa della Banca d'Italia. Tra gli obblighi informativi posti in capo ai gestori dei fondi dal Provvedimento della Banca d'Italia vi sono l'obbligo di inviare alla Banca d'Italia il rendiconto del fondo entro 10 giorni dalla sua approvazione e l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Banca d'Italia ogni modifica delle informazioni fornite durante l'iniziale procedura di comunicazione¹¹.

Giova, inoltre, ricordare che l'articolo 46-quater del TUF dispone che l'attività di direct lending esercitata da FIA italiani e UE, è soggetta alle norme (e alle relative sanzioni) del TUB in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti. L'articolo 46-quater del TUF individua nel gestore del FIA il soggetto responsabile di garantire l'osservanza delle disposizioni richiamate.

1. Il Provvedimento della Banca d'Italia reca modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio contenuto nel provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015.↵

2. Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 2014.↵

3. Il Decreto Competitività ha esteso alle imprese di assicurazione e ai veicoli di cartolarizzazione la possibilità di erogare direttamente crediti intervenendo sulla riserva disposta dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) ("TUB") in favore delle banche e degli intermediari finanziari. Inoltre, innovando la definizione di OICR contenuta nel Testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria (Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) ("TUF") - includendo tra gli investimenti in crediti da parte degli stessi "quelli a valere sul patrimonio" - ha esteso agli OICR la possibilità di concedere finanziamenti. Tuttavia, la mancanza di un raccordo normativo con le disposizioni del TUB, che continuavano a riservare l'attività di erogazione del credito alle banche e agli intermediari finanziari, unita alla mancata adozione di disposizioni normative volte a definire i "contorni operativi" dell'attività di concessione di finanziamenti da parte degli OICR, ha, di fatto, determinato un atteggiamento prudentiale e dubitativo degli operatori del settore in merito allo svolgimento di tale attività.↵

4. Gli articoli 46-bis e 46-ter del TUF prevedono la possibilità, rispettivamente per i FIA italiani e per i FIA UE, di "investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori". ↵

5. Cfr. articolo 46-ter TUF.↵

6. L'equivalenza rispetto alle norme italiane può essere verificata con riferimento anche alle disposizioni statutarie o regolamentari del FIA UE, a condizione che l'autorità competente dello stato membro di origine ne assicuri l'osservanza. ↵

7. La comunicazione preventiva alla Banca d'Italia deve contenere le seguenti informazioni: (a) la denominazione, la sede legale e la direzione generale del gestore; (b) la denominazione del FIA o del comparto che intende operare in Italia; (c) le complete generalità e la veste legale della persona che sottoscrive la comunicazione; (d) l'elenco dei documenti allegati. ↵

8. La comunicazione alla Banca d'Italia deve essere corredata da: (1) attestazione dell'autorità di vigilanza che il gestore è autorizzato dall'autorità competente dello Stato UE d'origine e può gestire il fondo oggetto della comunicazione; in alternativa, copia del provvedimento di autorizzazione del gestore accompagnata dall'attestazione del legale rappresentante sull'attuale iscrizione nel registro, o albo, o elenco dei gestori; (2) attestazione dell'autorità di vigilanza o, in alternativa, un parere legale, circa la possibilità del fondo di erogare crediti; (3) copia del regolamento di gestione o dello statuto del FIA, nonché copia dello statuto del gestore o altri documenti equivalenti, muniti dell'attestazione di vigenza rilasciata dall'autorità competente del paese di origine del FIA e del gestore; in alternativa, l'attestazione dell'autorità competente può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante del FIA e del gestore che attesti la vigenza dei suddetti documenti; (4) una dichiarazione a cura del legale rappresentante del gestore che indichi le norme del paese di origine del FIA ritenute equivalenti a quelle italiane (copia di tali norme deve essere inclusa nella documentazione), nonché un parere legale concernente tale equivalenza; (5) in alternativa al punto 4, un attestato dell'autorità di vigilanza del paese di origine che garantisca che la stessa vigili sul rispetto da parte del gestore del FIA di quanto previsto nel regolamento o nello statuto in materia di contenimento e frazionamento del rischio, inclusi i limiti di leva finanziaria; (6) l'ultima relazione annuale e la relazione semestrale successiva, se pubblicata; (7) una nota illustrativa dello schema di

funzionamento del FIA, con particolare riferimento alle modalità di sottoscrizione e rimborso delle quote e azioni del FIA nonché all'oggetto e alla politica di investimento. La nota precisa se il gestore ha o ha intenzione di concordare side letters con investitori nel FIA e, in tal caso, ne precisa il contenuto.↩

9. Il Provvedimento della Banca d'Italia dispone che, ricevuta tale comunicazione, la Banca d'Italia ne verifica la completezza eventualmente richiedendo all'interessato anche integrazioni della documentazione e delle informazioni ricevute.↩

10. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 2.1.↩

11. Ai sensi del Provvedimento Banca d'Italia "Il gestore del FIA UE comunica tempestivamente alla Banca d'Italia ogni modifica delle informazioni di cui al precedente par 2.2. La Banca d'Italia comunica al FIA UE l'avvenuta ricezione della comunicazione corredata di tutte le indicazioni utili a verificare il rispetto delle condizioni indicate nel presente Capitolo ("comunicazione di ricezione"). Entro 30 giorni dalla comunicazione di ricezione, o comunque dalla conoscenza del venir meno delle citate condizioni, la Banca d'Italia può avviare un procedimento d'ufficio di divieto per il FIA UE all'investimento in crediti in Italia che si conclude entro 60 giorni". ↩

Your Key Contacts



Alessandro Fosco Fagotto

Partner, Milan

D +39 02 726 268 00

M +39 347 05 01 313

fosco.fagotto@dentons.com